



COMUNE DI DAMBEL
Provincia di Trento
Via Crosara 48 - 38010 DAMBEL (TN)
C.F. 83005270224
tel.0463/437105 - fax 0463/437266
www.comunedambel.it
segreteria@comune.dambel.tn.it



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2012
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno di imposta 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di marzo alle ore 20,05, presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
PEDROTTI FLAVIO	X		
ANDREIS BRUNA	X		
BERTOLINI FEDERICA	X		
BERTOLINI MICHELE	X ⁸		
GALEAZ PAOLO	X		
GALEAZ STEFANO	X ¹⁰		
GIULIANI ANDREA	X ¹²		
GIULIANI ENRICO	X		

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
PEDROTTI ALFONSO	X		
PELLEGRINI MARCO	X ⁷		
POLLO ANDREA	X		
ROSA GRAZIELLA	X		
TOLOTTI LIDIA	X ⁹		
VERBER MARCO	X ¹¹		
ZILLER CLAUDIO	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Emanuela Rossi

PARERI ISTRUTTORI ai sensi art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La sottofirmata, Pedrotti rag. Antonia, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Dambel, attesta la regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>f.to Rag. Pedrotti Antonia</i></p> Dambel, 22/03/2012
La sottofirmata, Pedrotti rag. Antonia, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Dambel, attesta ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, che il presente schema di deliberazione è regolare sotto il profilo contabile. <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>f.to Rag. Pedrotti Antonia</i></p> Dambel, 22/03/2012

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Pedrotti Flavio, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato al n. 03 dell'ordine del giorno.

⁷ Entra alle ore 20,25 durante la trattazione del punto III all'ordine del giorno.

⁸ Entra alle ore 20,18 durante la trattazione del punto III all'ordine del giorno.

⁹ Esce alle ore 22,10 durante la trattazione del punto V all'ordine del giorno.

¹⁰ Entra alle ore 20,20 durante la trattazione del punto III all'ordine del giorno.

¹¹ Entra alle ore 22,20 durante la trattazione del punto V all'ordine del giorno.

¹² Entra alle ore 20,15 durante la trattazione del punto II all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 di data 29.03.2012.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno di imposta 2012.

Premessa.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *"Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Rilevato quindi che risulta opportuno:

- procedere all'adozione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Ciò premesso.

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al*

periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)”.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)*”.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012, che nella parte in cui tratta delle modalità di calcolo e di trattenuta sui fondi in materia di Finanza Locale dell'importo posto a carico della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.L. 201/2011, prevede per ogni Comune una riduzione del Fondo perequativo in un'aliquota indifferenziata, aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dalla legge, dello 0,23 per mille sull'aliquota ordinaria I.MU.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

In seguito a discussione consiliare per la quale si fa rinvio al verbale della seduta.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori consiglieri Giuliani Enrico e Pollo Andrea, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 14 (quattordici);
voti favorevoli n. 14 (quattordici);
voti contrari n. // (//);
astenuti n. // (//).

Sulla base del risultato della votazione il Consiglio Comunale all'unanimità

D E L I B E R A

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il **Regolamento** per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) composto da n. 16 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di **determinare** le seguenti **aliquote** ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria → 0,783 per cento (zero virgola settecentoottantatre per cento);
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento (zero virgola quattro per cento);
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento (zero virgola due per cento);
3. di **determinare** nell'importo di Euro 200,00.= (duecento) la **detrazione** per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4. di **determinare** che la detrazione di cui al punto 3. sia maggiorata di Euro 50,00.= (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.= (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00.=;
5. di **dare atto** che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
6. di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.P., approvato al precitato punto 1.;
7. di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla Legge n. 214/2011;
8. di **garantire**, attraverso mezzi idonei, la più ampia diffusione e conoscenza del Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U.P. di cui al precedente punto 1.;
9. di **pubblicare** copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale;
10. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Ed inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di **dichiarare** per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA
SEDUTA
f.to Sig. Pedrotti Flavio

IL CONSIGLIERE
DESIGNATO
f.to Sig. Pedrotti Alfonso

IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to dott.ssa Emanuela Rossi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Ai sensi dell'art. 79, commi 1° e 2°, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

- viene affissa il giorno **03/04/2012** all'Albo Pretorio comunale nonché pubblicata all'Albo Telematico, ove rimarrà esposta per n. 10 giorni consecutivi;

Dambel, 03/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Emanuela Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 54 comma 3 L.R. 04 gennaio 1993, n. 1;

Art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Si certifica che la presente deliberazione, è dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, terzo comma, della L.R. 1/93 e dell'art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Emanuela Rossi

Dambel, 03/04/2012

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dambel, 03/04/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Rossi

E. Rossi
